

Legge regionale 23 giugno 1980 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 20/12/1991

Organizzazione delle Unità Locali dei Servizi Sanitari e Socio - assistenziali.

Art. 12

I servizi ed i presidi dell' Unità Sanitaria Locale sono organi tecnico - funzionali, costituiti da complessi unitari svolgenti un' attività o complesso di attività omogenee nell' ambito di competenza di uno o più settori.

Per il conseguimento di determinati obiettivi e per la attuazione di specifici progetti di intervento, i servizi e presidi possono essere aggregati sotto l' aspetto tecnico - funzionale in uno o più dipartimenti.

All' aggregazione di servizi e presidi in dipartimenti si provvede con il piano sanitario regionale.

L' organizzazione e l' aggregazione dei dipartimenti è definita dal Comitato di gestione dell' Unità Sanitaria Locale in conformità ai criteri indicati dal piano sanitario regionale e da quello dei servizi socio - assistenziali.

I servizi ed i presidi singoli o aggregati in dipartimenti sono coordinati dal corrispondente o corrispondenti settori funzionali per materia o gruppi di materie.